

TRIBUNALE DI FROSINONE**Sezione Lavoro****Ricorso ex art. 700 C.p.c.**

VERRELLI ANNA , nata a Boville Ernica il 26.11.1968 , C.F. VRR NNA 68 S66A720O, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce dall'avv. Paola Cerrito (CRR PLA 72 L 55 D 810 K - per comunicazioni: fax 0775/853114- cerritopaola@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso di lei in Frosinone Viale America Latina n. 34- **Ricorrente-**

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi- **Resistente-**

OGGETTO: docente *precaria di scuola primaria* EEEE – inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di *prima fascia* e nelle GRADUATORIE INCROCIATE per il Sostegno primaria ADEE- Provincia di Frosinone- mancato conferimento di supplenza sino al 31 agosto e/o sino al 30 giugno 2023 EEEE e/o ADEE –



FATTO – DIRITTO

Quanto al fumus boni iuris

La Sig.ra Anna Verrelli , *premess*o:

- che è insegnante abilitata (*precaria*) di scuola primaria (EEEE);
- che è regolarmente ed utilmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di *prima fascia* per la scuola primaria (EEEE) in posizione n. 946 con punti 41 (- doc. n. 1- stralcio GPS di prima fascia EEEE scaricata dal sito internet istituzionale dell’Ambito Territoriale di Frosinone) , oltre che nelle *graduatorie di istituto*;
- che le suddette G.P.S. sono appunto utili e valide per gli incarichi a tempo determinato (annuali e sino al termine delle attività didattiche) per il biennio 2022/2024 e sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal decreto Legge n. 22 del 8 aprile del 2020 e disciplinate, in prima applicazione, dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 e poi dall’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 (doc. n. 2) e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29 luglio del 2022 (doc. n. 3);



- che l'istante, ai fini delle nomine sul SOSTEGNO, è altresì inserita nelle “*Graduatorie Incrociate*” (di prima fascia) di SOSTEGNO *scuola primaria* (ADEE) con punti 41 (doc. n. 1);
- che dalle *Graduatorie Incrociate* (**in sostanza si incrociano le graduatorie – le GAE e le GPS- di tutte le classi di concorso della scuola secondaria)** si **attinge per le supplenze sul SOSTEGNO in assenza di docenti specializzati appunto sul SOSTEGNO,** e dunque dopo lo scorrimento degli Elenchi Aggiuntivi alle GAE sul sostegno e delle GPS di prima e di seconda fascia , così come previsto dall’art. 12 punto 9 dell’O.M. n. 112 del 2022 (doc. n.2);
- che infatti il suddetto articolo, **ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno,** al punto 8 e ed al 9 espressamente prevede che :

“ In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7 si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e in subordine delle GPS, limitatamente agli aspiranti non



inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo , sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio ”.

- che in effetti per la scuola primaria, che qui ci occupa, non vi sono delle vere e proprie *graduatorie incrociate* e, dunque, ai fini delle nomine sul SOSTEGNO **tutti gli aspiranti confluiscono in un'unica graduatoria (non essendovi le classi di concorso) ed in pratica si scorrono le graduatorie di POSTO COMUNE;**
- che, dunque, l'istante per il corrente anno scolastico dopo aver richiesto l'aggiornamento delle graduatorie di che trattasi (G.P.S. e Graduatorie di Istituto- doc. n.4-), ha altresì presentato formale e regolare domanda di conferimento di *supplenze* (**anche per il SOSTEGNO, sia annuale che sino al termine delle attività didattiche**) indicando tra le preferenze i *Distretti* (doc. n. 5), così come indicato dalle Linee Guida del MIUR (Doc. n. 6);
- che per il corrente anno scolastico le domande delle supplenze sono state presentate ON LINE;
- che pertanto la procedura di assegnazione delle supplenze, per il corrente anno scolastico, è stata informatizzata e finalizzata all'assegnazione delle supplenze (annuali sino al 31 agosto, sino al termine delle attività didattiche sino al 30 giugno, e



temporanee) attingendo dapprima dalle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e poi dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze – G.P.S- di prima e di seconda fascia, e poi per il SOSTEGNO ed in caso di incapacienza di docenti *specializzati* , attingendo appunto dalla Graduatorie incrociate di cui sopra (vedasi art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022) ;

- **che la ricorrente per il corrente anno scolastico non ha, ingiustamente, ottenuto alcun incarico di supplenza né annuale , né sino al termine delle attività didattiche;**
- che invece ella per la sua posizione nella GPS di prima fascia di scuola primaria (con punti 41) e, dunque, per la sua posizione nella *Graduatoria incrociata ADEE (sostegno primaria) con punti 41*, aveva ed ha diritto all'assegnazione di un incarico annuale e/o sino al termine della attività didattiche su una delle tanti sedi da lei indicate in domanda (doc. n. 4) , **sedi illegittimamente assegnate a numerosi altri aspiranti tutti con punteggio (anche di gran lunga) inferiore a quello dell'istante, ed addirittura, alcuni di loro, inseriti nelle GPS di seconda fascia** (si vedano infatti in tal senso i Bollettino degli incarichi di supplenza EEEE e ADEE del 16 settembre 2022, del 6 ottobre del 2022 , del 27 ottobre del 2022, del 9



novembre 2022, e del 11 novembre 2022 tutti scaricati dal sito internet istituzionale dell'Ambito Territoriale di Frosinone – doc. n. 7- ove sono riportati gli incarichi, le sedi ed i punteggi degli aspiranti assegnatari-);

- che pertanto la ricorrente è stata ingiustamente ed illegittimamente *scavalcata* da altre aspiranti con punteggio e posizioni inferiori al suo;
- che, peraltro, la ricorrente aveva ed ha diritto tra le altre sedi anche all'incarico di supplenza, primaria SOSTEGNO, presso l'Istituto Felice Cataldi di Alatri (*plesso* dell'Istituto comprensivo E. Danti di Alatri), così come certificato in data 19.9.2022 dal Dirigente Scolastico di detto Istituto (doc. n. 8), ove ella aveva già insegnato nei precedenti anni scolastici seguendo l'alunno Pierandrea Frusone, gravemente disabile, ed ottenendo ottimi risultati;
- che infatti detta situazione e , dunque, l'oggettiva necessità di ri-assegnare detto incarico alla ricorrente, **è stata formalmente evidenziata all'Ambito Territoriale di Frosinone dal Dirigente Scolastico dell'istituto in questione (doc. 8)** oltre che dai genitori dell'alunno Pierandrea (doc. n. 9);



- che quanto sopra è ingiusto ed illegittimo e violativo oltre che dei diritti dell'alunno disabile, del **criterio meritocratico della posizione e del punteggio di graduatoria** (di cui agli articoli 3,51 e 97 della Costituzione- in tal senso si veda la sentenza del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro n. 586 del 2022- doc. n. 10) e comporta gravi ed ingiusti danni per la ricorrente sia in termini economici che in termini di perdita *chances* lavorative ed esperienza professionale;
- che la ricorrente ha formalmente, ma invano, segnalato all'Amministrazione tutto quanto sopra (doc. n. 11) ;
- che pertanto è interesse oltre che diritto della ricorrente di sentire accertare e dichiarare , dall'intestato Tribunale, **il suddetto suo diritto ad ottenere un incarico di supplenza annuale e/o sino al termine delle attività didattiche (EEEE e/o ADEE) presso una delle sedi indicate in domanda, ingiustamente assegnate ad aspiranti in posizioni e punteggi deteriori (alcuni addirittura inseriti nelle GPS di seconda fascia).**

SUL PERICULUM IN MORA

Fermo tutto quanto sopra esposto, si rileva l'importanza che avrebbe ri-assegnare alla ricorrente la sede di Alatri, di cui sopra, al



fine di continuare a seguire l'alunno Pierandrea Frusone, gravemente disabile.

Inoltre, la mancata assegnazione in favore dell'istante di incarichi di supplenza (annuali o sino al 30 giugno) comporta in ogni caso gravi ed ingiusti danni per la ricorrente sia in **termini economici** **che in termini di *chances* lavorative ed esperienza professionale, non risarcibili per equivalente, con evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale dell'istante,** e con effetti destinati a crescere in maniera esponenziale anche per l'immediato futuro dal momento che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale, magari illegittimamente, e chi come la ricorrente è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento.

La ricorrente, quindi, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia il Giudice Ill/mo , ogni contraria azione ed eccezione rigettata:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza annuale (sino al 31



agosto) oppure sino al termine delle attività di didattiche (30 giugno) su posto di *scuola primaria* (EEEE) e/o su posto di SOSTEGNO *scuola primaria* (ADEE) presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità , con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare la suddetta assegnazione di incarico in favore della ricorrente con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario .

ISTANZA DI NOTIFICA ex art. 151 C.p.c.

Infine, ai sensi dell'art. 151 C.P.C. si chiede che il Giudice voglia disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR al fine di raggiungere tutti gli aspiranti alle supplenze –EEEE e ADEE – sulle sedi indicate dalla ricorrente , e tutti gli aspiranti cui sono state date le suddette sedi indicate dalla ricorrente.

Si deposita:

- 1) G.P.S. di prima fascia *scuola primaria*;
- 2) O.M. n. 112 del 2022;
- 3) C.M. n. 28597 del 2022;



- 4) Domanda di aggiornamento delle G.P.S.;
- 5) Domanda per le supplenze;
- 6) Linee GUIDA del MIUR per la domanda per le supplenze;
- 7) Bollettini degli incarichi EEEE e ADEE del 16 settembre 2022, del 6 ottobre del 2022 , del 27 ottobre del 2022, del 9 novembre 2022, e del 11 novembre 2022;
- 8) Nota del Dirigente Scolastico dell'istituto *E. Danti* di Alatri del 19. 9. 2022;
- 9) Richiesta dei genitori dell'alunno disabile del 26.10.2022;
- 10) Sentenza del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro n. 586 del 2022;
- 11) Reclamo;
- 12) Elenco DISTRETTI e scuole;

E' dovuto il contributo unificato di euro 118,50.

Frosinone lì 18 novembre 2022

Avv. Paola Cerrito

